

## Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana\*

di Marco Croce \*\*  
(10 ottobre 2013)

Con la sentenza n. 1348 del 23 maggio 2013 (su cui cfr., per un primo commento, G. FONTANA, *Che lingua parla l'Università italiana?*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), e, per riflessioni più approfondite, P. CARETTI – A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica*, in *Giur. cost.*, 2013, p. 655 e ss.), la III sezione del TAR Lombardia ha annullato la delibera del Senato accademico del Politecnico di Milano (21 maggio 2012), nella parte in cui la stessa aveva approvato la mozione sull'adozione della lingua inglese per i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca: il Senato accademico dell'Ateneo milanese aveva in precedenza approvato le linee strategiche per il biennio 2012-2014 stabilendo, fra le altre cose, l'attivazione a partire dal 2014 delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca esclusivamente in lingua inglese. Contro questa decisione numerosi docenti (divenuti poi ricorrenti) avevano presentato un appello al Rettore e agli organi di governo dell'Ateneo affinché non dessero seguito a queste statuizioni, ma il Senato accademico, a seguito di una discussione sui motivi di appello, aveva approvato la mozione che confermava l'adozione della lingua inglese come unica lingua di lavoro ad esclusione di ogni altra. I motivi di appello, poi motivi di ricorso, possono essere così riassunti: con tali decisioni sarebbero stati violati *a)* la libertà d'insegnamento, *b)* il principio di eguaglianza senza distinzione di lingua, *c)* il principio di ufficialità della lingua italiana e *d)* il principio di proporzionalità delle misure adottate.

Respinte le eccezioni in rito dell'Avvocatura dello Stato, tardività del ricorso e asserita assenza di diretta lesività dei provvedimenti, sulla base del fatto che la deliberazione del 21 maggio 2012 fosse un atto di conferma, quindi adottato a seguito di nuovo procedimento con la conseguente decorrenza del termine per impugnare dall'emanazione di tale atto, e non un atto meramente confermativo, e che la sua lesività fosse evidente, dal momento che si trattava di una previsione specifica, che determinava direttamente l'obbligo per i docenti di utilizzare la lingua inglese, il TAR ha analizzato congiuntamente i motivi di ricorso pronunciandosi nel senso dell'annullamento degli atti impugnati.

Nell'affrontare, nel Punto 3 della motivazione, il merito della questione, il giudice amministrativo innanzitutto chiarisce che l'ufficialità della lingua italiana sarebbe ricavabile "in via indiretta dall'art. 6 Cost. che prevede la tutela delle minoranze linguistiche", dal momento che "l'esigenza costituzionale di tutelare le minoranze linguistiche ... sorge proprio in dipendenza del carattere ufficiale della lingua" (peraltro esplicitamente disposta dal richiamato art. 99 del D.p.r. n. 670/1972, ove si prevede che "nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato" – fonte di livello costituzionale, essendo il T.U. delle l. cost. riguardanti lo Statuto speciale Trentino Alto-Adige). Essa non potrebbe essere considerata una formula vuota o una mera dichiarazione di intenti, bensì un "principio cogente, immediatamente operativo", che acquista significato ed è perciò meritevole di tutela in relazione alla sua funzione di "espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato". L'ancoraggio costituzionale dell'ufficialità viene dunque consolidato attraverso un implicito richiamo dell'art. 9 Cost. Del resto, continua il TAR, la stessa Corte costituzionale ha almeno due volte fatto riferimento a tale carattere: nella sent. n. 28/1982 statuì che la Costituzione "conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare

\* Scritto sottoposto a *referee*.

obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari”; mentre nella sent. n. 159/2009 ebbe modo di rimarcare che l’ufficialità dell’italiano disposta dall’art. 1, comma 1, della l. n. 482/1999 non ha solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso di lingue minoritarie “evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica”.

Questa ricostruzione in termini di “ufficialità costituzionale” dell’italiano, consente al TAR di affermare che esso gode di un “primato in ogni settore della vita dello Stato, anche al di là di specifiche disposizioni che di volta in volta la tutelano”, da intendersi nel senso che non gli “possa essere attribuito all’interno dello Stato un ruolo subordinato rispetto ad altre lingue”. E consente pure di “disinnescare” il possibile contrasto tra l’art. 271 r.d. n. 1592/1933 e l’art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010: l’incompatibilità fra le due disposizioni viene esclusa e sostenendone una diversa operatività, dal momento che a fronte del primato dell’italiano sancito dal regio decreto si pone una mera facoltà per le università di introdurre corsi in lingua straniera attribuita dalla legge; e, soprattutto, rimarcando come l’art. 271 sia espressione (sebbene antecedente al testo costituzionale) di un principio sancito in maniera inespressa dalla Carta fondamentale, con la conseguenza che l’art. 2, comma 2, lett. l), della l. n. 240/2010 deve e può essere interpretato conformemente a Costituzione nel senso che “l’internazionalizzazione delle Università deve essere compiuta rispettando il primato della lingua italiana”.

La nettezza della conclusione di questo percorso ricostruttivo – il processo di internazionalizzazione è compatibile con l’ordinamento costituzionale “nella misura in cui non collochi la lingua italiana in posizione marginale rispetto ad altre lingue, facendole assumere un ruolo subordinato nel contesto dell’insegnamento universitario” – è la solida base a partire dalla quale il giudice amministrativo affronta la questione della compatibilità delle statuizioni del Senato accademico del Politecnico milanese con la normativa di riferimento: il carattere lesivo dei parametri in precedenza richiamati viene identificato nell’esclusività dell’uso della lingua inglese, dal momento che esso rende evidente la marginalizzazione (anzi, addirittura l’eliminazione) dell’italiano. Interessante è sottolineare come il TAR sembri pure dettare le condizioni per un uso costituzionalmente compatibile della lingua straniera nel processo di internazionalizzazione, facendo riferimento al fatto che occorra che la stessa eventualmente affianchi l’uso della lingua italiana in relazione a particolari e specifici insegnamenti, per poi concludere che, in ogni caso, “l’apertura internazionale dell’Università non si estende sino alla possibilità di sopprimere per interi corsi di laurea l’uso della lingua italiana”.

Il collegio non si accontenta però di questa preliminare – e fondamentale – conclusione e motiva anche in relazione alle altre doglianze contenute nei motivi di ricorso (che, per la verità, avrebbero forse potuto essere considerate assorbite): in relazione alla lamentata lesione della libertà di insegnamento afferma che esiste uno stretto rapporto tra l’esercizio della stessa libertà e l’utilizzabilità della lingua italiana in ragione dei valori culturali che essa sottende, e che il discente deve essere posto in condizione di avvalersi della lingua italiana. Il “perché” di questo stretto rapporto così come dell’esistenza di questo diritto del discente non è però adeguatamente chiarito e questa pare essere la parte insoddisfacente della decisione in commento, così come alcuni precedenti passaggi che facevano riferimento alla tutela di non meglio precisati “valori che ispirano lo Stato italiano”. Volendo scendere su questo insidioso terreno, meglio sarebbe stato approfondire gli spunti che possono eventualmente essere tratti dalla configurazione dell’italiano come patrimonio storico-culturale, sia in senso statico, cioè come bene culturale da conservare, sia in senso dinamico, cioè come elemento essenziale e “conformante” di un certo modo di pensare (carattere proprio di ogni lingua).

Il TAR specifica che la lesione dell'art. 33 Cost. sarebbe ancora più evidente in considerazione del fatto che i docenti che non avessero voluto insegnare in inglese avrebbero dovuto obbligatoriamente optare per l'insegnamento nel Triennio, dove invece avrebbe continuato a essere utilizzato in via esclusiva l'italiano. Sicuramente da questo punto di vista non si può che concordare. Però si nota una certa contraddizione nell'affermazione contestuale e dell'inesistenza di un "diritto al corso" per il professore e dell'impossibilità di sostituzione dello stesso nella gestione di un corso perché si è rifiutato di tenerlo in inglese. Se non esiste tale possibilità di sostituzione parrebbe invece proprio profilarsi un diritto al corso (ovviamente qualora l'introduzione dell'inglese rispettasse il requisito della proporzionalità).

L'ultima parte della decisione si occupa appunto dello scrutinio dal punto di vista della proporzionalità/adequazione e il giudice amministrativo ha modo di "dettare" quelle che sembra considerare come condizioni per una corretta internazionalizzazione: la decisione del Senato accademico viene censurata da una parte perché "monoculturale", con l'apertura alle sole culture anglofone con i loro valori di riferimento, dall'altra perché patentemente inadeguata nel caso di specifici insegnamenti giuridici nazionali (si fa riferimento esplicito al diritto amministrativo, al diritto urbanistico e al diritto dell'ambiente) che necessitano di essere insegnati in italiano. Trattandosi di un obiettivo complesso, il vero torto del Politecnico sarebbe stato quello di avere affrontato la tematica in maniera non articolata, omettendo di distinguere insegnamenti che necessitano della lingua inglese, insegnamenti che necessitano eventualmente di altre lingue straniere e, soprattutto, "insegnamenti più permeati di cultura italiana", necessitanti la conservazione dell'uso dell'italiano inteso "non solo come mezzo di comunicazione, ma come strumento di trasmissione di specifici valori culturali".

Sembrerebbe dunque essere la proporzionalità delle decisioni, basata sulla specificità dei diversi insegnamenti, il criterio regolatore che consentirebbe di risolvere i problemi in materia. Rimane però un dubbio di fondo: fermo restando che l'italiano non possa essere pretermesso per un intero corso di laurea specialistica o dottorato di ricerca, è possibile invece che possa essere eliminato per singoli insegnamenti la cui specificità possa ragionevolmente portare a tollerare tale esclusione? Da alcuni passaggi della decisione sembrerebbe emergere, in verità, la necessità di affiancare sempre e comunque a un corso in lingua straniera un corrispondente corso in italiano, ma per fugare questi interrogativi sarà necessario un contenzioso che non riguardi, come nel caso di specie, una normativa che preveda l'uso esclusivo di una lingua straniera per un intero corso di laurea della lingua italiana dall'insegnamento. È comunque evidente che nel caso fosse ammissibile, per particolari e specifici insegnamenti, l'uso esclusivo della lingua straniera, verrebbero giocoforza compressi l'ufficialità costituzionale della lingua italiana, la libertà di insegnare in lingua italiana del docente e il diritto allo studio in italiano del discente: quale sarebbe il principio costituzionale capace di portare, in un bilanciamento, alla compressione di questi altri principi? In realtà non sembra per nulla semplice trovare un qualche parametro costituzionale a tutela della c.d. Internazionalizzazione.

\*\* Assegnista di ricerca, Università di Firenze.